

Regolamento espositivo



Versione del 10.01.2020

Ai fini della migliore leggibilità, nel presente documento si fa uso solo della variante maschile. Tuttavia, ci si rivolge a entrambi i sessi.

Indice

| | |
|---|---|
| 1. Ambito di validità | 2 |
| 2. Finanziamento | 2 |
| 3. Esperti | 2 |
| 4. Descrizione | 2 |
| 5. Dati | 2 |
| 6. Ammissibilità | 2 |
| 7. Suggerimenti di esposizione degli animali | 2 |
| 8. Trasferimento | 2 |
| 9. Disposizioni in materia di legge veterinaria | 3 |
| 10. Rischi | 3 |
| 11. Protezione degli animali | 3 |
| 12. Ricorso | 3 |
| 13. Commercio | 3 |
| 14. Infrazioni al regolamento | 3 |

Versione regolamento espositivo dell'Associazione «Capra Grigia Svizzera»

| Versione | Approvazione | In vigore | Modifiche più importanti |
|------------|--------------|-----------|--------------------------|
| Versione 1 | AG 2020 | 03.2020 | Creazione |
| | | | |

1. Ambito di validità

Il presente regolamento vale per tutte le mostre e gli eventi in cui capre di razza Capra Grigia vengono descritte all'esterno.

Oltre al presente regolamento, valgono anche i regolamenti degli organizzatori di eventi misti.

2. Finanziamento

Il finanziamento è di competenza degli organizzatori che, se necessario, possono richiedere il versamento di contributi. L'Associazione CGS Svizzera può sostenere eventi importanti anche dal punto di vista finanziario.

3. Esperti

È possibile impiegare solo esperti riconosciuti dall'Associazione e formati per la DLC della Capra Grigia.

Gli esperti non possono descrivere animali propri né animali di altri proprietari detenuti nel proprio allevamento, con lo stesso numero BTDA.

La commissione d'allevamento può ammettere delle eccezioni.

Gli esperti di altre organizzazioni possono valutare e discutere le capre di razza Capra Grigia, tuttavia i risultati non sono vincolanti per l'Associazione e non vengono inseriti nel registro genealogico.

4. Descrizione

La Capra Grigia viene descritta con il modulo DLC attualmente valido. Inoltre, è possibile effettuare uno smistamento oppure eleggere una miss/un mister.

5. Dati

I dati rilevati in ambito di una mostra vanno notificati al registro genealogico e alla direzione dell'allevamento.

6. Ammissibilità

Alle mostre sono ammesse solo capre di razza Capra Grigia inserite nel registro genealogico. Gli animali devono essere esposti con il nome dell'allevatore.

7. Suggerimenti di esposizione degli animali

Per facilitare il lavoro degli esperti, gli allevatori che partecipano a una mostra dovrebbero esporre tutti i propri animali che quest'anno saranno descritti linearmente. L'esperto responsabile informerà gli allevatori che partecipano a una mostra in merito a quali animali (secondo la direzione dell'allevamento) dovranno portare. In questo modo si vuole evitare che l'esperto si debba poi recare in fattoria solo per pochi animali.

8. Trasferimento

La responsabilità del trasporto è di competenza del trasportatore o dell'allevatore. Ogni espositore è responsabile di assicurarsi in modo adeguato. È possibile esporre solo animali sani e adeguatamente preparati per l'esposizione (puliti, curati, con unghie tagliate e numero BTDA leggibile).

È obbligatorio rispettare le disposizioni per il trasporto dell'Ordinanza sulla protezione degli animali.

9. Disposizioni in materia di legge veterinaria

- Gli organizzatori devono assicurarsi che un esperto sottoponga a un rapido controllo sanitario tutti gli animali.
- Gli animali possono entrare nell'area espositiva solo dopo tale controllo.
- Per ogni animale è necessario consegnare al responsabile della mostra un documento di accompagnamento compilato correttamente e firmato.
- Gli animali non possono sottostare a misure anti-epidemiche.
- Gli animali devono essere chiaramente marchiati con due numeri auricolari BTDA.
- In caso vengano introdotte malattie, il colpevole dovrà assumersene la responsabilità.
- Gli animali con stato di salute incerto non saranno ammessi all'esposizione.
- Le capre devono essere esposte dopo mungitura. Non è permesso esporre capre non munte.
- È vietato l'uso di antinfiammatori e di legature per le mammelle, pena l'esclusione dalla mostra.

10. Rischi

L'assicurazione degli animali durante il trasporto e la mostra è di competenza dell'allevatore. Non ci si assume alcuna responsabilità in caso di incidenti o malattie a seguito dell'esposizione degli animali.

11. Protezione degli animali

Durante la mostra, gli organizzatori sono responsabili di fornire un'adeguata protezione dalle intemperie.

Inoltre, durante l'esposizione devono esserci a disposizione acqua e mangime.

12. Ricorso

Ogni allevatore ha la possibilità di fare ricorso in loco presso gli esperti presenti. Se non è possibile trovare un accordo, il ricorso può essere portato avanti presso la commissione/direzione dell'allevamento.

13. Commercio

Per gli animali che cambiano proprietario in occasione di una mostra e che non ritornano all'allevamento originario, sarà necessario creare in loco nuovi documenti BTDA di accompagnamento. L'allevatore deve portare con sé il modulo di accompagnamento BTDA. Inoltre, il passaggio di proprietà dell'animale va notificato immediatamente al registro genealogico.

14. Infrazioni al regolamento

Infrazioni al presente regolamento saranno punite di conseguenza. Gli allevatori e gli organizzatori saranno esclusi da future esposizioni.